



COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'USO DEL DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO E DELLA DIVISA REGIONALE DI MAESTRO DI SCI DEL PIEMONTE

Riferimenti normativi

L'art. 10 comma cinque lettera g) della Legge Regionale 23 novembre 1992 n. 50, conferisce al Consiglio Direttivo del Collegio la facoltà di stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.

L'art. 3 terzo comma del Regolamento nella sua nuova stesura adottata dall'Assemblea del Collegio prescrive che il maestro di sci, nell'esercizio della professione, deve indossare la divisa ed il distintivo di riconoscimento, secondo le caratteristiche e le modalità d'uso stabilite dal Consiglio Direttivo del Collegio ai sensi dell'art. 10 della citata legge regionale.

l'art. 15 delle Norme di Deontologia Professionale, approvate il 20/12/95, dispone che il maestro di sci deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dagli organi competenti del Collegio di appartenenza.

L'art. 17 delle Legge 8 marzo 1991 n. 81, ripreso dalla L.R.50/92 all'art. 11, stabilisce le sanzioni disciplinari a carico dei maestri di sci iscritti all'Albo che, violano le norme di deontologia professionale, ovvero le norme di comportamento previste dalla Legge.

Il Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte, con delibera del 25/01/95 ed altre successive, ha deliberato l'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa regionale, a partire dalla stagione invernale 1996/97.

Nel presente Regolamento, per distintivo e divisa, si intende e si fa riferimento al distintivo di riconoscimento ed alla divisa regionale del maestro di sci del Piemonte, come sopra deliberati.



COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE

Distintivo

Caratteristiche

Il logo, i colori e le diciture, nonché i materiali utilizzati per la fabbricazione del distintivo di riconoscimento sono stabiliti dal Consiglio direttivo del Collegio.

Il distintivo ha lo scopo di evidenziare il maestro di sci appartenente all'Albo del Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, durante l'esercizio dell'attività.

Modalità d'uso

Il distintivo, insieme alla divisa, costituisce l'elemento di riconoscimento del maestro di sci del Piemonte.

Esso dovrà pertanto essere inscindibilmente correlato ai soli capi della divisa per ciò previsti, ossia la giacca ed il maglione, e per una necessaria uniformità, dovrà essere collocato nei punti stabiliti (allegati A e B).

Il distintivo è personale, non è cedibile e non può essere oggetto di scambio; in caso di trasferimento ad altro Albo dovrà essere restituito al Collegio al pari del tesserino.

Divisa

Caratteristiche

Le forme, i disegni e i colori sono stabiliti dal Consiglio direttivo del Collegio e sono depositati presso la sede.

L'attuale progetto che costituisce l'impianto base di riferimento, è costituito dai colori rosso come colore predominante, il blu ed il bianco per le decorazioni.

Relativamente alla giacca, le decorazioni sono costituite da due strisce blu lungo la circonferenza, contenenti un campo bianco.

La scelta del fornitore è libera; viene altresì stabilito che il Consiglio Direttivo del Collegio, approvi l'aderenza dei campioni all'impianto di base, prima che vengano fatte le ordinazioni dei capi definitivi.



COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE

Le scuole di sci hanno a loro disposizione un apposito spazio sulla giacca per la personalizzazione che può venire fatta riportando il nome della scuola di sci stessa (allegato C).

Sono inoltre riservati appositi spazi per le sponsorizzazioni, sui soli capi previsti, giacca e maglione, (allegati D ed E).

Modalità d'uso

La divisa, oltre ad essere elemento distintivo e di riconoscimento, costituisce lo strumento di valorizzazione e di promozione della professione del maestro di sci in Piemonte.

Essa è formata dai seguenti capi considerati minimali: giacca (pesante o leggera), pantalone e maglione.

Il pantalone per lo sci alpino può essere imbottito o tecnico, mentre per lo sci di fondo, per pantalone si intende la salopette, la tuta o il modello imbottito.

L'uso della divisa è obbligatorio indistintamente per tutti i maestri di sci regolarmente iscritti all'Albo del Collegio durante l'esercizio dell'attività professionale distinta in sci alpino, sci di fondo, snowboard e tutte le varie specializzazioni.

Il maestro di sci nello svolgimento della propria attività, non può usare un altro tipo di abbigliamento; uniche deroghe vengono concesse ai maestri di sci che utilizzano la divisa nazionale in corso di validità ed ai maestri con qualifica di istruttore nazionale, i quali potranno indossare l'abbigliamento previsto dalla FISL esclusivamente durante lo svolgimento di attività federali o ufficialmente promosse dal Collegio.

La divisa non può essere indossata al di fuori delle attività specifiche professionali, salvo nelle occasioni di rappresentanza o manifestazioni inerenti alla professione.

La divisa non può essere ceduta a terzi ovvero a maestri di sci non iscritti all'Albo del Collegio; in caso di trasferimento ad altro Albo, il Collegio si rende disponibile al ritiro.

Per il decoro e la salvaguardia dell'immagine la divisa dovrà sempre essere mantenuta in perfetta efficienza e pulita.



Vigilanza e Sanzioni

Ai fini dell'osservanza dell'obbligo di indossare la divisa nell'esercizio dell'attività secondo le stabilite modalità d'uso, il Consiglio del Collegio si potrà avvalere dell'apposita attività ispettiva.

Le sanzioni che potranno essere applicate agli inadempienti, sono quelle previste dalla Legge Quadro 81/91, riprese dalla Legge Regionale 50/92 nonché dal Regolamento e concernono:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'Albo per un periodo da un mese ad un anno;
- d) radiazione

Il mancato uso del distintivo e/o della divisa o l'uso di un distintivo e/o di un abbigliamento non autorizzato, costituiscono una inosservanza di una prescrizione del Consiglio direttivo del Collegio e pertanto una violazione grave di una norma di deontologia professionale.

I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Collegio, a maggioranza dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso ad Direttivo del Collegio Nazionale.

I provvedimenti disciplinari sono stabiliti secondo la seguente gradualità:

- 1° violazione: ammonizione scritta;
- 2° violazione: censura
- 3° violazione: sospensione dall'Albo per un mese

Il periodo 1996/97 di introduzione dell'obbligo, è considerato di transizione, in modo da consentire a ciascun maestro iscritto all'Albo di adeguarsi a quanto stabilito e pertanto non verranno applicate sanzioni; le stesse entreranno in vigore e senza eccezioni dal momento del rinnovo delle iscrizioni all'Albo per l'anno 1998.